



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 26 Marzo 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Rita De Rinaldis, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti interessate alla situazione occupazionale di **Publikompass S.P.A.**, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 e 24 L. n. 223/91.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Rinaldo Del Tasso, giusta delega agli atti del Ministero, Avv. Massimo Goffredo assistiti da Gabriele Marini di CONFCOMMERCIO Roma;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Luca De Zolt;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Dario Campeotto;
- per UILTuCS Naz.le, Antonio Vargiu;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente rappresentanza delle RSA, come da foglio firma agli atti del Ministero.

PREMESSO CHE

- **Publikompass S.P.A.** (d'ora in poi Società), con sede legale in Milano, inquadrata ai fini INPS nel "Settore Servizi" si configura come "concessionaria di spazi pubblicitari" ed opera attraverso sedi variamente dislocate sul territorio nazionale, occupando per tale attività un organico totale di n. 232 lavoratori a cui applica il CCNL Terziario (distribuzione e servizi);

- sulla base di specifico accordo sottoscritto in sede governativa il 09.01.2014 la Società ha già fatto istanza per vedersi riconoscere lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga con riguardo ad un numero massimo di 55 dipendenti occupati presso le sedi (vedi Verbale del 09.01.2014) per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014;

- con Raccomandata inviata il 02 Gennaio 2014 e ricevuta il 22 Gennaio 2014, (Prot. n. 32/0002133/MA003.A001 del 29/01/2014) Confcommercio Roma, su mandato della Società, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n.

223, dichiarando un esubero complessivo di 92 unità lavorative impiegate presso le ulteriori sedi di Alessandria, Asti, Milano, Roma, Padova, Sanremo, Vercelli, per le quali è prevista la cessazione dell'attività;

- la suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo. La Società pertanto, con nota del 28 Febbraio 2014 (Prot. 32/0005377/MA003.A001 del 11/03/2014), ha comunicato l'esito negativo della fase sindacale, richiedendo un incontro presso il Ministero del Lavoro per la prosecuzione dell'esame congiunto tra le parti utile all'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità;
- Nel corso dell'esame congiunto la Società ha ribadito le motivazioni poste alla base della pendente procedura, dettagliatamente esposte nella lettera di apertura del 02 Gennaio 2014, che qui s'intende intende integralmente richiamata, precisando che la decisione di chiudere le sedi indicate si è resa inevitabile a fronte della disdetta, da parte del principale committente nazionale, la Stampa, dell'appalto di concessione degli spazi pubblicitari, lasciando in essere solo la pubblicità locale. A fronte di tale evento, l'attività societaria proseguirà solo sulle sedi di Torino, Biella, Savona, Cuneo e Genova. Per tali motivazioni, la Società, concordemente con le OO.SS., ritiene indispensabile il ricorso alla Cassa in deroga, al fine di avere la possibilità, nel periodo concesso, di porre in essere misure idonee alla ricollocazione del maggior numero possibile di lavoratori, garantendo agli stessi un sostegno al reddito. A tal proposito la Società evidenzia che, essendo già in corso un periodo di Cig in deroga per i dipendenti delle sedi già cessate, di cui al Verbale di Accordo del 09.01.2014, e per i quali è stata rinnovata la richiesta di ulteriore periodo di Cassa con nota inoltrata il 26 Marzo 2014 (Prot. 32/0006618/MA003.A001) l'opportunità di far procedere di pari passo ai fini amministrativi le due richieste di Cassa.
- In esito a quanto suesposto, Le Parti Sociali concordano sull'opportunità di richiedere la Cassa in deroga e la mobilità col criterio esclusivo della non opposizione, con le modalità di seguito indicate.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

1. La Società presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di CIG in deroga, a decorrere dal 01.04.2014 e sino al 30.06.2014, con riguardo ad un numero

ASR AN

I

IN

AD.

REC

REC

REC

REC

massimo di 113 lavoratori (di cui n. 38 già fruitori di Cassa come da Verbale del 09.01.2014) come di seguito specificato:

- n. 2 unità lavorative (di cui n. 1 part time al 50%) occupate nella sede di Firenze,
 - n. 1 unità lavorative occupate nella sede di Bari,
 - n. 1 unità lavorativa occupata nella sede di Lecce,
 - n. 3 unità lavorative occupate nella sede di Bologna,
 - n. 13 unità lavorative occupate nella sede di Palermo,
 - n. 1 unità lavorativa occupata nella sede di Agrigento,
 - n. 1 unità lavorative (di cui n. 1 part time al 75%) occupate nella sede di Napoli,
 - n. 2 unità lavorative (di cui n. 1 part time al 50%) occupate nella sede di Caserta,
 - n. 8 unità lavorative (di cui n. 1 part time al 70% e n. 2 part time al 55%) occupate nella sede di Messina,
 - n. 2 unità lavorative occupate nella sede di Reggio Calabria,
 - n. 1 unità lavorative occupate nella sede di Cosenza,
 - n. 1 unità lavorative occupate nella sede di Catanzaro,
 - n. 1 unità lavorative (di cui n. 1 part time al 50%) occupate nella sede di Catania,
 - n. 1 unità lavorativa occupata nella sede di Trapani,
 - n. 1 unità lavorative occupate nella sede di Alessandria;
 - n. 1 unità lavorative occupata nella sede di Asti,
 - n. 48 unità lavorative occupate nella sede di Milano *,
 - n. 3 unità lavorative occupate nella sede di Padova;
 - n. 20 unità lavorative occupate nella sede di Roma
 - n. 1 unità lavorativa occupata nella sede di Sanremo;
 - n. 1 unità lavorativa occupata nella sede di Vercelli.
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in Cig a zero ore senza rotazione stante la definitiva chiusura delle sedi, eccezion fatta per la sede di Milano, dove l'attività residua proseguirà nei reparti contabilità, servizi e risorse umane. Delle 48 unità collocate nella sede di Milano *, n.12 saranno collocate in Cassa a zero senza rotazione e n. 36 saranno collocate in Cassa con riduzione oraria media del 30% con picchi di utilizzo che, nel rispetto della media indicata, potranno raggiungere il 100%. Tali lavoratori ruoteranno tra loro nell'ambito dei reparti di assegnazione compatibilmente con le mansioni svolte e tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative e produttive della Società;
3. La Società anticiperà l'integrazione salariale alle normali cadenze di paga;
4. Come piano di gestione degli esuberanti, le Parti convengono il ricorso alle seguenti misure:
- la Società si adopererà per favorire ogni tipo di iniziativa finalizzata alla ricollocazione del personale in Cassa, sia in Società collegate che Terze;
 - Outplacement: la Società si attiverà al fine di avvalersi di servizi di *outplacement* eventualmente previsti finanziati da enti territoriali;
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata

  

 

  

- Le Parti convengono, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 88 unità lavorative – compatibilmente ai profili professionali dichiarati in esubero dalla Società con riferimento esclusivo alla procedura avviata in data 02 Gennaio 2014 - la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.
- A tal fine - ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93, in deroga al termine legale di 120 giorni - la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro il 30.06.14.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita la procedura di licenziamento collettivo di cui agli art. 4 e 24 legge 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

[Handwritten signatures of the company]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
OO.SS

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Handwritten signatures of the Ministry of Labor and Social Policies]